



# COMUNE DI TEORA

Provincia di Avellino

## COPIA

Numero 37 del 20-05-22

Categoria

Classe

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto:** ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI  
DEL PERSONALE 2022-2024

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 5 L. 18.08.90, n. 241 copia del presente provvedimento viene oggi trasmessa per l'esecuzione al :

#### Servizio

- N. 1 – Affari Generali
- N. 2 – Demografico
- N. 3 – Polizia Urbana
- N. 4 – Commercio
- N. 5 – Ragioneria
- N. 6 – Tributario
- N. 7 – Lavori Pubblici
- N. 8 – Urbanistico
- N. 9 – Patrimonio

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- Fascicolo

L' anno **duemilaventidue** addì **venti** del mese di **maggio** alle ore **09:00**, nella Residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le disposizioni legislative e statutarie in vigore, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori:

<b>CHIRICO PASQUALE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>A</b>
<b>ZARRA SAVERIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>CASALE ELVIRA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. **2** e assenti n. **1**.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale GANGEMI FRANCESCO. Il Sig ZARRA SAVERIO in qualità di , assunta la presidenza, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere e deliberare circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l' oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

Teora, Li, \_\_\_\_\_

**I Segretario Comunale**

Per Ricezione:

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**VISTA** la proposta di delibera allegata, formulata dal Sindaco avente ad oggetto: “ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022/2024”;

### **VISTI e richiamati:**

- l'art. 39 della [legge n. 449/1997](#), c.d. legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), c.d. testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;
- l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, ove si prevede che la dotazione organica può essere modificata sulla base della programmazione del fabbisogno del personale, nel rispetto dei vincoli dettati dalla stessa disposizione;
- l'art.9, comma 28, del D.L 31.5.2010, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.7.2010, n.122, che in riferimento agli incarichi di lavoro flessibile pone il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità **nell'anno 2009** ovvero nel triennio precedente 2007/2009 e qualora l'Ente non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali riferite a rapporti di lavoro flessibile né nel 2009, né nel triennio 2007-2009 può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Fermo restando il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001, della normativa

contrattuale (art.50, comma 3, del CCNL Personale Comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018 del 21/5/2018), nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento. Così come pure la spesa per l'integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili rientra nell'ambito delle limitazioni imposte dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, nei termini ivi previsti, ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell'organizzazione delle funzioni e dei servizi dell'ente". (così Corte dei Conti sezione autonomie delibera n.1 del 5.1.2017);

- il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n°81, rubricato < Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1 , comma 7 , della legge 10.12.2014, n.183;
- le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" approvate con DPCM dell'8 maggio 2018 (G.U. n.173 del 27.7.2018);
- l'art. 1, comma n. 557 e seguenti , della Legge 27.12.2006, n.296, il quale dispone che gli enti già sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale media del triennio 2011/2013 e non possono nell'anno 2018 effettuare assunzioni a tempo indeterminato per una spesa superiore al 25% di quella per le cessazioni verificatesi nell'anno precedente, percentuale che sale al 75% per i comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione in linea con quello previsto per gli enti dissestati, percentuale che sale al 90% per i comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione in linea con quello previsto per gli enti dissestati e che lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate corrente, percentuale che è fissata nel 100% della spesa dei dipendenti cessati nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che hanno un rapporto nel triennio precedente calcolato nell'ultimo anno tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 24%; percentuale che sale al 100% dei risparmi derivanti da cessazioni di vigili che sono destinate a nuove assunzioni di vigili; nonché che si possono utilizzare le quote destinabili a nuove assunzioni delle cessazioni del triennio 2014/2016 (capacità assunzionali degli anni 2015, 2016 e 2017) non utilizzate a tale fine e che tali risorse possono essere destinate ad assunzioni con procedure ordinarie (deliberazione della sezione autonomie della Corte dei conti n. 26/2015) e che in tutte le

regioni è stato attestato il completo riassorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta;

- l'art.33 del D.L. 30.4.2019, n.34, convertito dalla Legge 28.6.2019, n.58, rubricato < Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria >;
- il D.P.C.M. del 17 marzo 2020 (G.U. n. 108 del 27.4.2020), che stabilisce le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2020 (G.U.n.226 del 11.9.2020) in relazione al citato art.33, comma 2 del D.L. n.34/2019;
- l'art.31bis del D.L. 6.11.2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29.12.2021, n.233, rubricato < Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno >;
- la Circolare MEF del 18 gennaio 2022 n.4 recante chiarimenti per le Amministrazioni titolari dei singoli Interventi da attuare circa le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali si possono imputare, nel relativo Quadro economico, i costi per il personale da rendicontare a carico del "Pnrr" per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli Progetti a titolarità;
- la deliberazione consiliare n.6 del 13 maggio 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2021, ed allegata la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da cui risulta che il Comune di Teora non è strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art.242 del D.Lgs n.267/2000;
- l'articolo 9, comma 1-quinques, del D.L.24.6.2016, convertito con modificazioni dalla Legge 7.8.2016, n.160, che testualmente recita:

***"1-quinques.*** *In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonchè di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei*

*rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. **Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.**”;*

- la precedente delibera giuntale n.31 dell'8 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato attestato l'assenza di personale in eccedenza;

**VISTO** l'allegato parere favorevole del Revisore dei conti, al Piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024 del comune di Teora, espresso con verbale n.8 del 12.5.2022 ed assunto al protocollo dell'Ente in data 13.5.2022 al n.2504;

**ACCERTATA** la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000, che stabilisce: *sono di competenza della giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco o del consiglio;*

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi degli articoli 49 e 147bis del D. Lgs 267/2000;

**RITENUTA** la suddetta proposta meritevole di approvazione;

**CON VOTAZIONE**, unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;

## D E L I B E R A

- 1. DI APPROVARE** l'unità proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022/2024”, così come formulata dal Sindaco, che qui si intende integralmente ripetuta.

**2. DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti necessari e consequenziali, ed in particolare la comunicazione del contenuto del piano entro 30 giorni al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità di cui all'art.60, ai sensi dell'art.6ter, comma 5 del D.Lgs n.165/2001.

**Successivamente**, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto con separata votazione, viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4<sup>^</sup>, del D.Lgv. n°267/2000.

## Proposta di deliberazione n. 31 del 05/04/2022

**Oggetto:** ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022/2024

### IL SINDACO

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

*«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;*

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Rilevato che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali *di personale a tempo indeterminato dei comuni*" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dalla normativa previgente;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Teora appartiene alla fascia demografica (b) (popolazione al 31.12.2021: n. 1516. abitanti);

Dal disposto dell'art. 3, comma 101, della L. n. 244/07, il quale stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;

Dal Decreto dell'8 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e della Pubblica Amministrazione con il quale sono state definite, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018" e che ha conseguentemente imposto la necessità di adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

- dall'art. 17, comma 1-bis) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto Milleproroghe, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8, che consente agli enti locali, che intendano procedere ad assunzioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga all'art. 91, comma 4, del TUEL, quindi anche su posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso;

**Richiamato** l'art. 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, ai sensi del quale: "1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'[articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un

*apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario”;*

**Vista** la Circolare MEF del 18 gennaio 2022, n. 4 recante chiarimenti per le Amministrazioni titolari dei singoli Interventi da attuare circa le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali si possono imputare, nel relativo Quadro economico, i costi per il personale da rendicontare a carico del “Pnr” per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli Progetti a titolarità;

**Considerato** altresì che sono ritenuti ammissibili, ai fini della realizzazione degli interventi previsti dai progetti previsti dal PNRR, i costi riferiti alle attività, anche espletate da professionisti e/o esperti esterni, destinate a realizzare i singoli progetti, nel cui ambito rientrano le spese di personale incaricato di espletare funzioni ed attività strettamente necessarie a realizzare i suddetti progetti e provenienti da reclutamento a tempo determinato secondo quanto previsto dal DL 80/2021 convertito in Legge 113/2021; tale personale può essere incaricato in tale ambito di espletare una delle seguenti funzioni:

- Incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura ed ingegneria;
- Collaudo tecnico-amministrativo;
- Incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- Incarichi di commissione giudicatrice;
- Altre attività tecnico operative finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finalizzati al PNRR;

**Dato atto** che le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare i costi del suddetto personale specialistico ai quadri economici dei singoli progetti da rendicontare a carico del PNRR avendo cura di non superare le percentuali relative al costo totale (iva inclusa), nel rispetto di limiti massimi correlati alla specifica fascia finanziaria del progetto;

**Considerato** inoltre che non possono essere imputati alle risorse del PNRR e non possono formare oggetto di rendicontazione:

- a) le attività di preparazione, monitoraggio, controllo *audit* e valutazione, in particolare studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, spese legate a reti informatiche;
- b) i costi relativi all'espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne alle Amministrazioni titolari di interventi, come monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR essendo tali costi connessi al funzionamento ordinario dell'Ente e quindi posti a carico dei Bilanci delle singole amministrazioni. Quindi non è mai ammessa la rendicontazione di costi del personale anche se assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività ordinarie né per il rafforzamento delle strutture amministrative anche se connesse con progettualità finanziate dal PNRR;

**Visto** il prospetto di determinazione dell'incremento della spesa per contratti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 31-bis D.L. 06/11/2021, n. 152, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** pertanto, alla luce delle esigenze organizzative connesse alle richiamate necessità di attuazione dei progetti del PNRR che il Comune intende candidare a finanziamento nonché della necessità di assicurare il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio, di dover procedere, con riguardo alla programmazione delle assunzioni a tempo determinato per il corrente anno, a forme di ricorso a tipologie di lavoro flessibile nei termini di seguito indicati:

1. assunzione a tempo determinato di **n. 2 esecutori Tecnici**, cat. D, fino al 31.12.2026, salvo proroghe, nei limiti di **18 ore settimanali** (50%), attraverso procedure previste dal PNRR;

Preso atto che ai sensi dei conteggi effettuati dall'ufficio ragioneria secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere **pari al 20,94%**, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo "valore soglia" di virtuosità (**A**), secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

Rilevato che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto *"i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica"*.

Rilevato pertanto che il Comune di Teora. dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € **124.190,66** fino al raggiungimento del primo valore soglia (vedi conteggi come da schema allegato 1)

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, secondo il programma di assunzioni - v.allegato;

Dato atto che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

Rilevato a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. **521.886,65** e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale per il triennio 2021- 2023 si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013. *La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"* in quanto trattasi di personale cessato;

Vista:

la certificazione del Responsabile finanziario dei limiti di spesa del D.M. Ministero dell'interno 17/03/2020 in vigore dal 20/04/2020;

Visti:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Preso atto che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo (delibera di G.C. n. 31 del 08/04/2022);
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2022-2024 (delibera n. 28 del 08/04/2022)

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2022-2024, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Teora, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato A);

**RITENUTO**, altresì, di riservarsi per il 2022 di decidere in ordine ad eventuali assunzioni compatibilmente con le esigenze organizzative e le disponibilità finanziarie di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente;

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento (V.Allegato A), rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la sostituzione di posti già coperti dal punto di vista contabile, e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del T.U. – D.Lgs. n° 18/08/2000 n° 267;

## **PROPONE DI DELIBERARE**

Per le motivazioni riportate in premessa;

di APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di prendere atto:

- che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del "valore soglia" di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 20,94%;

che di conseguenza il margine potenziale di spesa fino al raggiungimento del valore soglia, secondo quanto previsto dall'art. 4 del DPCM citato, è pari a € 124.190,66;

di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2022/2024 e altresì riservarsi per il 2022 di decidere in ordine ad eventuali assunzioni compatibilmente con le esigenze organizzative e le disponibilità finanziarie di bilancio e con la normativa tempo per tempo vigente, prevedendo la copertura dei posti vacanti di organico;

di approvare la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (allegato A);

di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020:

di autorizzare per il triennio 2022/2024 le eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e s.m.i. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;

di DETERMINARE il valore incrementale della spesa di personale determinato per dare attuazione attraverso forme di reclutamento a tempo determinato ex art. 31-bis D.L. 06/11/2021, n. 152 ai progetti previsti dal PPNR di cui il Comune di TEORA sarà investito nella qualità di Ente attuatore come da allegato sub "E", rinviando la definitiva programmazione delle suddette assunzioni a tempo determinato a separato atto da adottare in stretta connessione alla definizione dei progetti collegati a bandi PPNR che il Comune intende candidare a finanziamento, fermi restando l'ammissione a finanziamento dei progetti medesimi e l'avvenuto riparto delle risorse del fondo di cui all'art. 31 bis D.L. 152/2021;

di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze sia in termini di necessità assunzionali che in termini di limiti di spesa ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

di DISPORRE che il presente documento, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga approvato autonomamente dal D.U.P. e portato ad integrazione dello stesso;

di DARE ATTO dell'acquisizione del prescritto parere di compatibilità dello strumento di programmazione del personale sopra richiamato con la nuova disciplina assunzionale reso dall'organo di revisione contabile:

di INCARICARE il responsabile del Servizio per la trasmissione del presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'articolo 6-ter del D.Lgs. n.165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n.16/2020;

di INVIARE la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali ai fini del procedimento di informazione ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 21.05.2018.

di STABILIRE che la presente deliberazione sarà oggetto di nuova pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n.33/2013

"Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale

con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, unitamente al Conto annuale del personale e di trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato ed alla Funzione Pubblica per il tramite del SICO ([www.sico.tesoro.it](http://www.sico.tesoro.it));

Il Sindaco  
dott. Pasquale Chirico

Sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2022-2024", sono stati resi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 13-05-2022


Il Responsabile del servizio  
**F.TO GUARINO GERARDO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 13-05-2022

Il Responsabile del servizio  
**F.TO MAZZEI ANNA MARIA**

Letto, approvato e sottoscritto  
IL PRESIDENTE  
F.to ZARRA SAVERIO



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GANGEMI FRANCESCO

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(1° c., art. 124 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267 )

N. 309 Reg. Pubbl. del 20-05-2022

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell'Albo Pretorio, che copia in formato elettronico del presente verbale, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi all'Albo pretorio on line, nel proprio sito informatico [www.comune.teora.av.it](http://www.comune.teora.av.it), ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Teora li, 20-05-2022

Il Responsabile del Servizio  
F.to

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(1° c., art. 125 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267 )

Contestualmente all'affissione all'Albo, gli estremi di questa deliberazione sono stati comunicati con lettera n. 2711 in data 20-05-2022 ai capigruppo consiliari.

Teora, 20-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GANGEMI FRANCESCO

---

**AUTENTICA DI COPIA**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia è conforme all'originale agli atti di questo Comune.

Teora li, 20-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GANGEMI FRANCESCO

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

( 3° e 4° c., art. 134 T.U. EE.LL. approvato con D.L.gs.18.08.2000, n.267 )

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-05-2022:

(S) perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE con le modalità previste dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

( ) per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

Teora li, 21-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to GANGEMI FRANCESCO

---